



Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 15 novembre 2017¹ sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. a-c

² Il sistema di trattamento è in grado di trattare i seguenti dati:

- a. i dati relativi a informazioni (cap. 3 sez. 1, 4–6 dell'ordinanza del 15 novembre 2017² sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni [OSCPT]);
- b. i dati delle sorveglianze in tempo reale (cap. 3 sez. 1, 8, 9 e 11 OSCPT);
- c. i dati delle sorveglianze retroattive (cap. 3 sez. 1, 10 e 11 OSCPT);

Art. 8 cpv. 3-6

³ Il Servizio SCPT autorizza singoli collaboratori delle autorità secondo l'articolo 7 capoverso 2 ad assegnare accessi all'interno della propria autorità, alle autorità d'approvazione e a persone autorizzate secondo il capoverso 2, per quanto ciò sia necessario all'adempimento dei loro compiti o all'esercizio dei diritti di terzi.

RS

¹ RS 780.12

² RS 780.11

⁴ Previo consenso scritto dell'autorità investita del procedimento, il Servizio SCPT può autorizzare i suoi collaboratori e altri ausiliari a prendere atto del contenuto dei dati delle sorveglianze, se ciò è necessario per fornire consulenza all'autorità in questione o alla persona obbligata a collaborare, per il controllo della qualità o per assicurare il funzionamento regolare del sistema di trattamento.

⁵ L'autorizzazione non è necessaria:

- a. per assicurare il funzionamento regolare del sistema di trattamento,
 1. se sussistono o se vi è il rischio di gravi guasti nel funzionamento, o
 2. se è impossibile o sproporzionato individuare la sorveglianza in questione o contattare l'autorità competente per la sorveglianza; oppure
- b. se in considerazione del gran numero di sorveglianze interessate è sproporzionato contattare tutte le autorità competenti.

⁶ Il Servizio SCPT adotta misure contrattuali, organizzative e tecniche appropriate per impedire la divulgazione dei dati.

Art. 10 cpv. 4

⁴ Conserva i verbali per tutta la durata di conservazione dei dati delle informazioni e delle sorveglianze. I verbali della distruzione dei dati devono essere conservati per due ulteriori anni.

Art. 11 Misure per la sicurezza del sistema

Il Servizio SCPT decide le misure da adottare in caso di guasti o di rischio di guasti nel funzionamento regolare del sistema di trattamento. Prende una decisione dopo aver consultato, se possibile, le autorità che hanno disposto la sorveglianza o le autorità che analizzano i dati.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il xx.xx.xxxx.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato
(art. 7 cpv. 4)

Matrice di accesso al sistema di trattamento dei dati del Servizio SCPT

Integrazione delle iscrizioni n. 1 m e af, 2 m e af nonché 3 m e af

Gruppi di persone autorizzati	1. Servizio SCPT							
Funzione	1.1 Svolgimento del mandato	1.2 Amministrazione tecnica	1.3 Controlling	1.4 Supporto tecnico	1.5 Finanze	1.6 Formazione	1.7 Gestione tecnica e sviluppo	
...								
m. Trattamento dei dati delle sorveglianze		D****		D****				D****
...								
af. Segnalazione dello stato di esercizio delle parti del sistema di trattamento a cui la persona ha accesso	M	M	G	D	G	G		M
Gruppi di persone autorizzati	2. Autorità autorizzate							
Funzione	2.1 Amministratore dell'organizzazione (OrgAdmin), Superuser	2.2 Autorità che sponde la sorveglianza	2.3 Responsabile delle informazioni	2.4 Responsabile delle sorveglianze	2.5 Traduttore	2.6 Formazione	2.7 Autorità d'approvazione	2.8 Autorità giudiziaria che dirige il procedimento
af. Segnalazione dello stato di esercizio delle parti del sistema di trattamento a cui la persona ha accesso	G	G	G	G	G	G	G	G

Gruppi di persone autorizzati	3. Persona interes-	4. Persona obbli-
Funzione	sata e rappresen-	gata a collaborare
	tante legale	

...

af. Segnalazione dello stato di esercizio delle parti del sistema
di trattamento a cui la persona ha accesso

Legenda:

G (get) = consultare

A (add) = consultare, registrare

M (mutate) = consultare, registrare, modificare

D (delete) = consultare, registrare, modificare, cancellare

P (produce) = creare

Q (request) = domanda/istruzione

* = soltanto all'interno della stessa unità organizzativa

** = soltanto dati delle sorveglianze e delle domande d'informazioni assegnate

*** = soltanto su autorizzazione dell'autorità che dispone o approva la sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che dirige il procedimento o delle persone da essa designate

*** = di regola soltanto su autorizzazione dell'autorità che dispone o approva la sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che dirige il procedimento o delle persone da essa designate. In caso di guasti del funzionamento, impossibilità o sproporzionalità senza autorizzazione (cfr. art. 8 cpv. 5)

() = accesso limitato ai soli metadati (p. es. quale tipo di dati è stato copiato, in che quantità, quando, da dove a dove)
